Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE:

Art. 1	Finalità del Regolamento
Art. 2	Classificazione degli impianti
Art. 3	Modalità di gestione degli impianti
Art. 4	Affidamento in gestione degli impianti sportivi
Art. 5	Soggetti destinatari
Art. 6	Criteri e priorità per l'assegnazione degli impianti
Art. 7	Termini di presentazione delle domande
Art. 8	Contenuto delle domande
Art. 9	Valutazione richieste e termini per rilascio concessioni
Art. 10	Contenuto provvedimento di autorizzazione
Art. 11	Casi di esclusione dalla concessione
Art. 12	Deposito cauzionale
Art. 13	Consegna delle chiavi
Art. 14	Obblighi
Art. 15	Divieti
Art. 16	Attrezzature
Art. 17	Responsabilità
Art. 18	Danni
Art. 19	Manutenzione degli impianti
Art. 20	Manifestazioni pubbliche
Art. 21	Corrispettivo
Art. 22	Pagamento ridotto o gratuito per l'utilizzo degli immobili
Art. 23	Pubblicità connessa all'utilizzo degli impianti
Art. 24	Variazioni e rinunce
Art. 25	Rinuncia o restituzione anticipata dell'impianto
Art. 26	Controlli
Art. 27	Revoca, sospensione e modificazione delle autorizzazioni
Art. 28	Sanzioni
Art. 29	Reclami
Art. 30	Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Art. 31	Trattamento dati personali
Art. 32	Pubblicità' del Regolamento
Art. 33	Competenze
Art. 34	Norme transitorie e finali
Art. 35	Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione e le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica della disciplina sportiva, svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, formativo, ricreativo, rieducativo.

L'uso pubblico degli impianti sportivi, diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è improntato al pluralismo e alla massima fruibilità da parte dei cittadini - compresa l'intera popolazione scolastica - per favorire l'attività agonistica, l'aggregazione sociale e l'integrazione sportiva, secondo criteri che garantiscono pari opportunità e trattamento senza nessuna discriminazione di sesso, età, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.

La gestione degli impianti tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva è improntata a criteri di efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e proporzionalità.

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di preminente interesse pubblico:

a) valorizzare l'associazionismo sportivo di base per l'intera cittadinanza;
b) favorire l'attività agonistica per le scuole di ogni ordine e grado e l'inserimento di soggetti disabili;
c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale;
d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione;
e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

Gli impianti possono inoltre ospitare anche manifestazioni di rilievo quali congressi, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli vari.

Art. 2 - Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali vengono classificati da parte della Giunta Comunale attraverso la ricognizione dell'atto di determinazione delle entità tariffarie, in:

- GRANDI IMPIANTI: impianti sportivi di interesse primario per tipologia, dimensioni, destinazione, strutture, tecnologie normalmente rivestenti caratteristiche di rilevanza imprenditoriale e di servizio operativo di ampio richiamo e contenuto differenziabili nelle tariffe in relazione ai relativi costi o presupposti di esercizio.
- ALTRI IMPIANTI: impianti sportivi - anche inseriti in contesti contraddistinti da pluralità o polivalenze di attrezzature - con limitate o nulle possibilità di accesso per spettatori e, di norma, senza rilevanza imprenditoriale, sotto classificabili, ai fini dell'assegnazione e della determinazione tariffaria, in più fasce in relazione a caratteristiche, dimensioni, infrastrutture.
- PLAY GROUND: aree attrezzate all'aperto destinate al libero e non diversamente regolato uso pubblico.

Sono soggetti alla presente regolamentazione tutti gli impianti sportivi, di proprietà del Comune, inclusi quelli annessi a istituti scolastici, comprensivi dei loro accessori (spogliatoi, parcheggi dedicati, attrezzature in essi contenute, ecc.) e che di seguito nella loro globalità verranno denominati impianti.

La Giunta comunale, sulla base dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici, periodicamente se necessario e annualmente, in occasione della definizione delle tariffe dei servizi pubblici comunali a domanda individuale, con apposito atto deliberativo articola la classificazione dei

beni di proprietà comunale secondo la tipologia di cui all'art. 2 e contestualmente individua quelli utilizzabili per attività ad uso occasionale e per attività ad uso pluriennale, annuale o stagionale, determinandone: le tariffe di utilizzo, comprensive di utenze stimate e spese accessorie, la durata delle assegnazioni, le cauzioni e le polizze assicurative.
La classificazione degli impianti e le modalità di concessione in uso (occasionale e pluriennale, annuale o stagionale) potranno subire variazioni ed essere aggiornati, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale, a seconda delle disponibilità maggiori o minori e le accertate esigenze dell'Amministrazione Comunale e tenuto conto del prevalente principio dell'interesse pubblico.
L'elenco degli impianti individuati viene pubblicato stabilmente dall'Ente sul sito istituzionale.

Art. 3 - Modalità di gestione degli impianti

L'Amministrazione comunale valuta e determina la forma e le modalità di gestione degli impianti in ordine a economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.
Le tipologie della gestione utilizzate dal Comune di Siderno sono le seguenti:
APPALTO A TERZI: l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esternalizzare la gestione di impianti sportivi di sua proprietà affidandone la gestione a terzi attraverso gara ad evidenza pubblica.
In tal caso il capitolato d'appalto, oltre a prevedere le norme di rapporto tra il Comune e l'appaltatore, nei termini di cui al presente Regolamento e fatta salva la peculiarità dell'impianto conterrà indicazioni circa:

a) modalità di utilizzo e di concessione in uso temporanea a terzi;
b) riserva di utilizzo da parte del Comune;
c) ogni altra indicazione di cautela opportuna alla salvaguardia dell'uso pubblico dell'impianto.

CONCESSIONE PLURIENNALE ANNUALE O STAGIONALE: l'Amministrazione Comunale, periodi superiori a 15 giorni e fino a tre anni con possibilità di rinnovo, previa stipula di apposita convenzione o contratto, ha la facoltà di concedere in uso impianti senza rilevanza imprenditoriale a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
L'affidamento in concessione in uso privilegia garanzie di gestione, tramite apposite bando ad evidenza pubblica, in termini di efficacia, di efficienza, di affidabilità, di economicità e salvaguardia:

- uniformità di trattamento;
- precedenza dell'Amministrazione Comunale nell'uso dell'impianto;
- riserva di spazi assegnabili dal Comune;
- disciplina dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del concessionario;
- applicazione dei piani di sicurezza;
- razionalizzazione degli oneri gestionali dell'impianto;

Le tipologie di concessione in uso degli impianti comunali sono le seguenti:
CONCESSIONE OCCASIONALE: per periodi non superiori a 15 (quindici) giorni consecutivi previa stipula di apposita eventuale convenzione o contratto;
Al fine di garantire una maggiore turnazione di più utenti e la massima fruibilità degli impianti

comunali, nelle concessioni continuative annuali o stagionali l'Amministrazione si riserva la facoltà di fissare un certo numero di giornate, riferite a particolari periodi dell'anno, da tenere a disposizione del Comune per consentire ad altri utenti l'utilizzo occasionale degli impianti.

Art. 4 - Affidamento in gestione degli impianti sportivi

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi individua, tramite apposita procedura selettiva di gara, i soggetti ai quali intende affidare la gestione degli impianti sportivi, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) esperienza di gestione di impianti destinati all'attività sportiva specifica dell'impianto;
b) investimenti realizzati nell'impianto;
c) titolo sportivo;
d) investimenti futuri per ampliamento e/o miglioramento dell'impianto;
e) maggiore disponibilità in termini di monte ore dell'apertura dell'impianto a utenti non tesserati;
f) proposta per l'utenza cittadina a basso reddito di un certo numero di corsi gratuiti, o a condizioni particolarmente vantaggiose.

E' consentito l'affidamento in gestione di più impianti sportivi allo stesso soggetto affidatario purché questo non comporti esclusione di realtà sportive presenti sul Settore competente.

Art. 5 -Soggetti destinatari

Gli impianti possono essere concessi in uso, a titolo oneroso o gratuito a Scuole, Istituti scolastici privati e pubblici, Società, Associazioni e Gruppi sportivi aderenti alle Federazioni, privati, e agli Enti di promozione sportiva, gruppi diversi e spontanei, singoli privati o sportivamente aggregati - in seguito denominati utenti - che ne facciano richiesta, per l'espletamento di attività addestrative di avviamento allo sport, agonistiche, allenamenti, incontri, gare e manifestazioni sportive, purché compatibili con le attrezzature e la destinazione di ogni singola struttura.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in utilizzo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo, e comunque previo accordi, in tal senso, con le Istituzioni scolastiche.

Le richieste di utenti non residenti in Siderno possono essere accolte subordinatamente alla disponibilità determinata sulla base esigenze delle utenze sopraindicate: dopo aver evaso le richieste degli utenti di Siderno e subordinatamente alla capacità ricettiva dell'impianto.

Art. 6 - Criteri e priorità per l'assegnazione degli impianti

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di utilizzo, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

a) Amministrazione comunale;
b) la territorialità dei soggetti richiedenti;
c) compatibilità tra attività sportiva e destinazione impianti;
d) regolarità precedenti pagamenti;
e) assenza di precedenti contestazioni elevate dal Comune;
f) il numero dei praticanti;
g) la promozione dell'attività giovanile (under 18);
h) l'inserimento di soggetti disabili;
i) Scuole Primarie e Secondarie di ogni ordine e grado cittadine;
j) Oratori e Parrocchie cittadine;
k) Società, Associazioni e Gruppi sportivi aderenti alle Federazioni per lo svolgimento di

campionati professionistici o dilettantistici a livello nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;

l) Enti di promozione sportiva, gruppi diversi e spontanei con sede in Siderno;

m) singoli privati o sportivamente aggregati residenti in Siderno;

n) altri, per lo svolgimento di attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalla normativa vigente.

Nel caso di predisposizioni di calendari di gare e variazioni di programmi che comportino la necessità di disporre da parte di più squadre dello stesso impianto nei medesimi orari, si procederà all'assegnazione secondo il seguente criterio di priorità:

- residenza nel comune di Siderno;
- accordo diretto fra le squadre interessate, con presa d'atto da parte del Comune;
- squadre che militano in un campionato di categoria superiore;
- assunzione cronologica al protocollo dell'Ente delle richieste;
- sorteggio fra le squadre contendenti.

Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e subordinatamente agli impegni fissati nei calendari definitivi, potranno essere autorizzate anche attività occasionali.

Art. 7 - Termini di presentazione delle domande

I soggetti interessati ad utilizzare gli impianti sportivi di proprietà comunale, dovranno presentare domanda in carta semplice, sui modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale, allegati al presente Regolamento e in distribuzione presso il Settore "Politiche del Settore competente" – Ufficio Patrimonio e scaricabile dal sito internet del Comune.

USO OCCASIONALE E STAGIONALE. La domanda per l'utilizzo occasionale e stagionale di immobili comunali deve essere acquisita al protocollo comunale, almeno con preavviso di 10 (dieci) giorni, consecutivi lavorativi.

USO ANNUALE E PLURIENNALE.

La domanda per l'utilizzo annuale o pluriennale degli impianti sportive comunali deve essere acquisita in seguito ad apposite bando ad evidenza pubblica.

Art. 8 - Contenuto delle domande per uso occasionale

Le richieste pervenute per essere istruite devono contenere almeno i seguenti elementi:

1) generalità, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale, recapiti telefonici e sottoscrizione da parte dell'interessato, del rappresentante legale del soggetto richiedente o del rappresentante di Scuole, Istituti scolastici privati e pubblici, Società, Associazioni e Gruppi sportivi aderenti alle Federazioni, privati, e agli Enti di promozione sportiva, gruppi diversi e spontanei, singoli privati o sportivamente aggregati, nell'istanza deve essere indicato anche il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile e garante della custodia degli impianti;

2) relazione descrittiva e dettagliata sull'uso cui intende adibire gli impianti e relative attrezzature se presenti, contenente indicazioni sul numero di persone che essi dovrebbero ospitare, inoltre devono essere evidenziati tipologia, programma, allestimento dei locali e necessità varie da sottoporre per l'autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune;

3) dichiarazione di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni e le norme del vigente Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale;

4) periodo espresso in mese, giorno e orario, in cui si intende utilizzare l'impianto sportivo;

5) statuto o atto costitutivo, ove previsto, da presentare solo la prima volta, e ripresentarlo solo qualora vengano apportate modifiche allo stesso;

6) per gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che richiedono la concessione di

impianti, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, anche da copia dei bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività, oltre alla copia del bilancio di previsione e del programma di attività per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente;

7) per le iniziative o manifestazioni che comportano la presenza di spettatori, alla domada dovrà essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione del richiedente attestante l'obbligo a provvedere direttamente:

- ad acquisire direttamente la necessaria documentazione autorizzativa rilasciata dalle autorità competenti;
- ad eliminare, nei luoghi di realizzazione della manifestazione sportiva, qualsiasi ostacolo che impedisce la partecipazione di cittadini portatori di handicap;
- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;

ad assumere in proprio e pagare il personale addetto alle casse e delle maschere;
al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;

- alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti a sedere;
- a reperire in proprio e gestire tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
- ai consumi di energia elettrica, acqua e gas per quelle manifestazioni, quando la particolare manifestazione svolta esige consumi maggiori del normale o impianti particolari;
- al servizio medico per atleti epubblico.

8) copia dell'eventuale versamento effettuato, se dovuto, quale corrispettivo, cauzione e polizza assicurativa;

9) dichiarazione ai fini dell'istruttoria:

- di obbligarsi all'utilizzo dell'impianto richiesto esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed erariali e di tutta la legislazione che regolamenta eventuali iniziative da realizzare;
- di assumere la diretta responsabilità della gestione delle iniziative per le quali viene richiesto l'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità, per eventuali danni a persone e/o cose accaduti durante l'utilizzo dell'impianto da parte del richiedente, di qualsiasi natura inerente e conseguente l'uso dell'impianto medesimo;
- di impegnarsi a restituire l'impianto nelle stesse condizioni, in perfetto stato ed efficiente, in cui si trovava al momento dell'assegnazione;

10) il nominativo e i recapiti telefonici della persona designata al ritiro e consegna delle chiavi e di un referente a cui il Comune potrà rivolgersi per qualsiasi problema inerente la concessione in uso degli impianti.

11) qualsiasi ulteriore documentazione integrativa che il Comune, a proprio insindacabile giudizio ritiene necessaria o utile acquisire ai fini dell'istruttoria.

La richiesta scritta degli impianti, con allegato l'apposito calendario, per lo svolgimento di gare, campionati, tornei, etc., dovrà pervenire al Comune presso Settore competente.
Le modifiche del calendario delle gare devono essere preventivamente comunicate ai suddetti Uffici comunali.
Qualora l'istanza di concessione risultasse carente di una o più delle informazioni anzidette, gli uffici comunali potranno richiederne l'integrazione, anche verbalmente, o altre eventuali prescrizioni.

Art. 9 - Valutazione richieste e termini per rilascio concessioni

USO OCCASIONALE

L'istruttoria delle richieste e la formale concessione ovvero il diniego all'utilizzo occasionale degli impianti sportivi comunali, deve essere preceduta dal nulla - osta del Responsabile del Settore competente, apposto anche mediante sottoscrizione in calce alla stessa richiesta pervenuta, viene disposta dal Responsabile del Settore competente che, ove ritenuto necessario, può interpellare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici per concertare adempimenti finalizzati a modalità concessorie, sopralluoghi, consegna chiavi, impiego di operai per consentire un utilizzo appropriato della struttura, etc.

L'autorizzazione all'uso degli impianti comunali viene rilasciata entro i 5 (cinque) giorni consecutivi lavorativi dalla ricezione della domanda o comunque almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'attività sportiva per la quale viene richiesto l'impianto, farà fede la data del protocollo in uscita dell'Ente.

Il termine stabilito dal comma precedente viene sospeso per una sola volta qualora sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla domanda presentata. In questo caso, al soggetto proponente viene assegnato un termine fino a 2 (due) giorni consecutivi lavorativi per produrre quanto richiesto.

Trascorso tale periodo, l'istruttoria viene conclusa anche in assenza della documentazione integrativa richiesta.

Il mancato accoglimento della domanda deve essere formalmente portato a conoscenza dei richiedenti.

USO STAGIONALE

Il Responsabile competente provvede, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi lavorativi dalla ricezione delle pratiche, all'espletamento dell'istruttoria preliminare, verificando tutta la documentazione pervenuta.

Il termine stabilito dal comma precedente viene sospeso per una sola volta qualora sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla domanda presentata. In questo caso, al soggetto proponente viene assegnato un termine fino a 10 (dieci) giorni consecutivi lavorativi per produrre quanto richiesto.

Trascorso tale periodo, l'istruttoria viene conclusa anche in assenza della documentazione integrativa richiesta.

Al fine di garantire la massima fruibilità degli impianti sportivi ed evitare problemi logistici ed organizzativi, per valutare in modo coordinato tutte le domande pervenute il Responsabile del Settore competente" nel termine di 15 (quindici) giorni consecutivi lavorativi dalla ricezione della richiesta, convoca una conferenza dei servizi composta dai Responsabili dei Settori competenti per materia.

In tale sede vengono valutate le domande pervenute e redatto un verbale per proporre o meno l'assegnazione degli impianti, sottoscritto da tutti i presenti che tenga conto soprattutto della rilevanza dell'attività sportiva;

La conferenza di servizi dovrà anche valutare I' eventuale riduzione del corrispettivo.

Le istanze istruite vengono rimesse, entro i 5 giorni successivi, alla Giunta Comunale.

Il Responsabile del Settore competente può nominare un Responsabile del procedimento, il quale ha il compito di curare tutte le fasi dell'istruttoria, compresa la verifica della regolarità del versamento dei corrispettivi, e di predisporre gli atti di assegnazione.

La Giunta comunale - tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, con propria deliberazione, adottata entro il 30 giugno, forma il Piano annuale di uso occasionale e stagionale degli impianti sportivi di proprietà comunale, con cui vengono individuati i soggetti autorizzati, la prescrizione della stipula di apposita convenzione che regola la concessione, i periodi di utilizzo, i relativi corrispettivi, le cauzioni e le polizze assicurative.

Nella stesso atto deliberativo, vengono elencati le domande escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
Il mancato accoglimento delle domande deve essere formalmente portato a conoscenza dei richiedenti.

Art. 10 - Contenuto provvedimento di autorizzazione

USO OCCASIONALE

Le autorizzazioni temporanee o occasionali all'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale devono almeno menzionare:

1) il richiamo alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
2) il richiamo agli estremi dell'atto deliberativo della Giunta comunale che ha individuato gli impianti sportivi di proprietà comunale utilizzabili per attività sportive ad uso occasionale;
3) la specifica ubicazione, individuazione e dimensioni degli spazi e/o degli impianti e/o dei locali destinati allo svolgimento delle iniziative sportive programmate;
4) la data di decorrenza del rapporto, il termine di scadenza;
5) l'obbligo per l'utilizzatore di ottenere a propria cura e spese gli eventuali certificati, permessi, autorizzazioni, nulla-osta e ogni altro atto di assenso necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva programmata;
6) l'eventuale corrispettivo, i termini e le modalità di pagamento;
7) I' obbligo ad osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo degli impianti, in modo da restituirli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati ed evitare qualsiasi danno anche a terzi;
8) le eventuali prescrizioni relative alle modalità di utilizzo degli impianti concessi in uso per la pratica sportiva in programma, quali, ad esempio, il rispetto della quiete pubblica dopo certi orari, in caso di tornei svolti all'aperto, specie in orari notturni, oppure il divieto di qualsiasi forma di commercio, attivazione di servizi bar, rivendite, etc. se non formalmente richieste e autorizzate;
9) l'eventuale obbligo dell'utilizzatore alla sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti e degli spazi esterni, dei servizi e delle attrezzature, nonché il ripristino degli stessi a seguito di eventuali danneggiamenti subiti;
10) l'obbligo di sostenere le spese per l'illuminazione, in caso di manifestazioni notturne;
11) l'obbligo di regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile - per le Scuole, Istituti scolastici privati e pubblici, Società, Associazioni e Gruppi sportivi aderenti alle Federazioni, privati, e agli Enti di promozione sportiva, gruppi diversi e spontanei, singoli privati o sportivamente aggregati -, anche di ogni eventuale danno arrecato alle struttura. Tale responsabile dovrà firmare l'apposito modulo di rilevazione delle presenze predisposto dal Settore competente e messo a disposizione di ogni impianto;
12) l'obbligo di regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare l'accesso ai veicoli di soccorso o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;
13) l'obbligo di chiedere l'intervento dell'addetto alla custodia per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento, nonché per il posizionamento delle attrezzature mobili, specifiche per le diverse discipline sportive;
14) l'obbligo di rispettare gli orari indicati nella concessione;
15) il richiamo a non usare le pertinenze dell'impianto (a meno titolo esemplificativo:

depositi, bar, posteggi, pubblicità e simili), salvo espressa autorizzazione del Comune;

16) l'obbligo di non introdurre e non utilizzare materiale non specifico per l'attività sportiva da svolgere, salvo espressa autorizzazione del Comune;

17) l'obbligo di consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello stabilito nel certificato di agibilità;

18) l'obbligo di riparare, entro due giorni, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;

19) l'obbligo di esibire al responsabile dell'impianto, al momento dell'accesso alle attrezzature sportive, la concessione rilasciata dal Comune;

20) idonea clausola relativa al libero accesso alla struttura affidata da parte del personale comunale per eventuali verifiche e/o controlli;

21) idonea clausola relativa al rispetto di tutta la normativa di settore relativa all'attività a svolgersi, ivi compreso il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

22) idonea clausola relativa alla presa visione dell'impianto da parte del richiedente ed alla ritenuta idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva per la quale è stata formulata la richiesta;

23) lo svolgimento esclusivo della pratica sportiva per la quale è stata formulata la richiesta;

24) le responsabilità connesse e conseguenti all'utilizzo degli impianti a carico del richiedente con eventuale obbligo di prestare garanzie (cauzione, idonea polizza assicurativa, ecc.);

25) il divieto di effettuare qualsiasi modifica agli impianti dati in uso, senza autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli circa lo stato di conservazione degli impianti medesimi tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con l'utilizzatore possibilmente integrato da documentazione fotografica;

26) il divieto di qualsiasi forma di cessione o sub-concessione a terzi degli iimpianti utilizzati, senza atto di assenso dell'Amministrazione comunale, pena l' immediata decadenza del provvedimento autorizzatorio;

27) idonea clausola relativa alla riconosciuta facoltà, in capo all'Amministrazione comunale, di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione all'utilizzo della struttura, o di sospenderla temporaneamente o definitivamente quando ciò sia richiesto da sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

USO ANNUALE, PLURIENNALE E STAGIONALE

L'istruttoria delle domande sarà effettuata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dall'apposito bando di gara.

La concessione in uso annuale, pluriennale o stagionale di un impianto o parte di esso deve essere regolata in apposita convenzione che deve prevedere almeno:

1) il richiamo alle disposizioni di cui al presente Regolamento;

2) il richiamo agli estremi dell'atto deliberativo della Giunta comunale che ha individuato gli impianti sportivi di proprietà comunale utilizzabili per attività ad uso annuale o stagionale;

3) la specifica ubicazione, individuazione e dimensioni (o esatta superficie espressa in metri quadri) degli spazi e/o degli impianti e/o dei locali destinati allo svolgimento delle attività sportive programmate;

4) la data di decorrenza del rapporto, il termine di scadenza, la durata dell'assegnazione non può in ogni caso essere superiore ad un anno;

5) l'obbligo per l'utilizzatore di ottenere a propria cura e spese gli eventuali certificati, permessi, autorizzazioni, nulla-osta e ogni altro atto di assenso necessario per l'attuazione della pratica sportiva programmata;
6) il corrispettivo, i termini e le modalità di pagamento;
7) I' obbligo ad osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo degli impianti, in modo da restituirli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati ed evitare qualsiasi danno anche a terzi;
8) le eventuali prescrizioni relative ai criteri di utilizzo degli impianti concessi, quali, ad esempio, il rispetto della quiete pubblica dopo certi orari, oppure il divieto di qualsiasi forma di commercio, attivazione di servizi bar, rivendite, etc. se non formalmente richieste e autorizzate;
9) l'eventuale obbligo dell'utilizzatore alla sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti e degli spazi esterni, dei servizi e delle attrezzature, nonché il ripristino degli stessi a seguito di eventuali danneggiamenti subiti;
10) idonea clausola relativa al libero accesso alla struttura affidata da parte del personale comunale per eventuali verifiche e/o controlli;
11) idonea clausola relativa al rispetto di tutta la normativa di settore relativa all'attività a svolgersi, ivi compreso il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
12) idonea clausola relativa alla presa visione dell' impianto da parte del richiedente ed alla ritenuta idoneità all'uso previsto;
13) idonea clausola relativa alla riconosciuta facoltà, in capo all'Amministrazione comunale, di revocare l'autorizzazione all'utilizzo della struttura, o di sospenderla temporaneamente o definitivamente quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse;
14) la responsabilità connesse e conseguenti all'utilizzo degli impianti a carico del richiedente con eventuale obbligo di prestare garanzie (cauzione, idonea polizza assicurativa, ecc.);
15) lo svolgimento esclusivo della pratica sportiva per la quale è stata formulata la richiesta;
16) l'esatta e dettagliata indicazione delle eventuali opere o lavori di manutenzione ordinaria da eseguire, nonché dei tempi di esecuzione. Qualora i relativi oneri siano fissati a carico del richiedente, allo stesso compete ogni spesa al riguardo;
17) la disciplina relativa all'eventuale voltura dei contratti di utenza o al rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua e degli altri servizi;
18) il divieto di effettuare qualsiasi modifica agli impianti dati in uso, senza autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli circa lo stato di conservazione del bene tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con l'utilizzatore possibilmente integrato da documentazione fotografica;
19) il divieto di qualsiasi forma di cessione o sub-concessione a terzi degli impianti utilizzati, senza atto di assenso dell'Amministrazione comunale, pena I' immediata decadenza del provvedimento autorizzatorio;
20) idonea clausola relativa alla riconosciuta facoltà, in capo all'Amministrazione comunale, di revocare anticipatamente l'autorizzazione all'utilizzo della struttura, o di sospenderla temporaneamente o definitivamente quando ciò sia richiesto da sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Art. 11 - Casi di esclusione dalla concessione

Il Comune rigetta la domanda di utilizzo degli impianti comunali quando:
1) vengono programmate attività non pertinenti alla destinazione dell'impianto ed interventi e modifiche che arrecano pregiudizio alla struttura;
per il medesimo periodo vi sia la coincidenza con altra attività sportiva già autorizzata;

2) vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione per motivi di interesse pubblico o per qualsiasi motivo contingente e urgente.

3) anche per uno solo dei richiedenti:

a) sono in corso condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio pubblico e non ancora estinti;

b) sono in corso condanne o procedimenti connessi ad attività mafiose o di criminalità organizzata;

c) si registrano condanne penali di qualsiasi durata;

d) sia stato emesso, da meno di due anni, un provvedimento di revoca della concessione in uso di impianti di proprietà comunale;

e) si registra uno stato insolvenza per debiti, anche di natura tributaria, contratti nei confronti del Comune.

Art. 12 - Deposito cauzionale

La Giunta comunale con propria deliberazione, contestualmente alla fissazione dei corrispettivi dovuti per l'utilizzo degli impianti comunali, deve stabilire l'importo del deposito cauzionale.

Si procederà allo svincolo di quanto prestato, a titolo di cauzione, a garanzia del corretto utilizzo dell'impianto solo ad avvenuto accertamento, da parte del personale comunale, del suo stato di integrità complessivo, delle condizioni degli impianti, accessori, attrezzature e arredi vari.

Il suddetto accertamento avviene mediante apposito sopralluogo possibilmente integrato da documentazione fotografica.

L'utente può chiedere di lasciare in deposito la cauzione da utilizzarsi anche per l'eventuale successiva assegnazione di impianti.

USO OCCASIONALE

In caso di utilizzo occasionale è facoltà del Sindaco - in relazione all'attività sportiva per cui viene formulata l'istanza, al soggetto utilizzatore ed alla durata dell'utilizzo - prevedere (ove non già previsto nel Piano annuale di uso occasionale e annuale o stagionale degli impianti sportivi deliberato dalla Giunta comunale) il versamento di un deposito cauzionale, a carico dell'utilizzatore, per il risarcimento di eventuali danni che gli impianti, attrezzature e arredi vari concessi in uso dovessero subire durante l'utilizzo autorizzato o in conseguenza dello stesso.

USO ANNUALE PLURIENNALE O STAGIONALE

In caso di uso continuativo è obbligatorio il versamento di un deposito cauzionale a carico dell'utilizzatore, nella misura stabilita con deliberazione dalla Giunta.

comunale, per il risarcimento di eventuali danni che gli impianti, attrezzature e arredi vari concessi in uso dovessero subire durante l'utilizzo autorizzato o in conseguenza dello stesso.

Art. 13 -Consegna delle chiavi

La responsabilità della custodia e della gestione degli impianti assegnati, delle attrezzature e arredi vari in dotazione all'impianto stesso è onere esclusivo dell' utilizzatore.

La richiesta di utilizzo degli impianti prevede l'indicazione del nominativo di un Responsabile che, ove non dovesse delegare altri, potrebbe adempiere direttamente ai seguenti compiti:

a) ritirare le chiavi di accesso all'impianto e riconsegnarle al termine dell'utilizzo occasionale e annuale o stagionale;

b) essere presente durante l'orario di svolgimento delle attività;

c) verificare, al termine dell'attività, che tutto sia in ordine, in particolare l'integrità e il

riordino delle attrezzature, la chiusura degli accessi, di infissi, docce e rubinetti, lo spegnimento delle luci e di eventuali altri impianti messi in funzione durante l'attività;

d) fare osservazioni o rilievi che possano migliorare il servizio o l'utilizzo dell'impianto.

USO OCCASIONALE

In caso di utilizzo occasionale degli impianti, sarà un dipendente dell'Amministrazione comunale ad aprire i locali che ospitano gli impianti all'ora prestabilita ed a chiuderli una volta cessato l'utilizzo, salvo il caso in cui venga delegato direttamente il richiedente, qualora non vi sia la disponibilità di alcun dipendente comunale, oppure quando sono previsti allestimenti particolari per manifestazioni sportive debitamente autorizzate dal Comune.

In tal caso, il richiedente medesimo, avendone l'utilizzo autonomo degli impianti, è responsabile in prima persona della custodia della chiave fornita dal Comune, firmando in apposito registro l'apposita dichiarazione di consegna; la chiave ricevuta per nessun motivo può essere duplicata o consegnata a terzi, e deve essere restituita immediatamente al termine della concessione dell'impianto e locali annessi.

Se ritenuto necessario si potrà effettuare un sopralluogo, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'utilizzatore dell'impianto, possibilmente integrato da eventuale documentazione fotografica che costituirà probante elemento obiettivo di riferimento, per verificare preliminarmente lo stato di fatto degli impianti che devono essere puliti e perfettamente funzionanti.

Al momento della riconsegna delle chiavi, che deve avvenire tassativamente entro la giornata successiva al termine dell'utilizzo dell'impianto, un dipendente comunale, all'uopo delegato, verificherà lo stato degli impianti, degli arredi, dei servizi, delle attrezzature ivi presenti redigendo, in contradditorio con l'utilizzatore dell'impianto, ove ritenuto necessario e soprattutto nel caso in cui venissero riscontrati danni, apposito verbale di consistenza o di accertamento, possibilmente integrato da documentazione fotografica che costituirà probante elemento obiettivo di riferimento per il controllo/verifica dell'impianto al termine del periodo di utilizzo.

USO ANNUALE PLURIENNALE O STAGIONALE

In caso di utilizzo continuativo dell'impianto sportivo, preliminarmente il personale del comune effettua un sopralluogo ricognitivo, sulla base del quale redige apposito verbale, in contraddittorio con il richiedente l'impianto, possibilmente integrato da documentazione fotografica che costituirà probante elemento obiettivo di riferimento, per verificare prima dell'uso lo stato di fatto degli impianti e il loro funzionamento.

Dopo aver effettuato il sopralluogo viene consegnata al richiedente copia della chiave di accesso agli impianti, fornita dal Comune firmando apposita dichiarazione di consegna; la chiave deve essere custodita accuratamente dal ricevente che ne è responsabile in prima persona e per nessun motivo può essere duplicata o consegnata a terzi, e deve essere restituita immediatamente al termine della concessione degli impianti.

Al momento della riconsegna delle chiavi, che deve avvenire tassativamente entro la giornata successiva al termine dell'utilizzo dell'impianto sportivo, il Tecnico comunale verificherà lo stato degli impianti, degli arredi, dei servizi, delle attrezzature ivi presenti redigendo, in contradditorio con l'utilizzatore degli impianti, apposito verbale di consistenza o di accertamento, possibilmente integrata da eventuale documentazione fotografica che costituirà probante elemento obiettivo di riferimento per il controllo/verifica dell'impianto al termine del periodo di utilizzo.

Art. 14 – Obblighi

Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento, nonché gli arredi e le attrezzature negli stessi contenuti, devono essere utilizzati in modo pertinente, appropriato ed improntato al massimo rispetto delle persone e delle cose.

In particolare gli utilizzatori si obbligano al rispetto delle seguenti norme di comportamento:

- mantenere l'impianto affidato (in caso di concessioni continuative annuali) o a riconsegnarlo (in caso di singole concessioni occasionali o temporanee) nello stesso stato d'uso in cui è stato recapitato, in perfette condizioni di ordine e pulizia dell'impianto e degli altri locali annessi utilizzati; curandosi, altresì, dello spegnimento del sistema di illuminazione e di eventuali sistemi di amplificazione e/o apparecchiature elettriche, nonché del disinserimento e del successivo inserimento di eventuali sistemi di allarme;
- consentire l'accesso ai luoghi di attività sportive ed ai servizi annessi esclusivamente agli atleti o utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custoditadal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento delle attività. Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentita se accompagnati da un insegnante della scuola, opportunamente incaricato dal Dirigente scolastico;
- utilizzare l'impianto sportivo esclusivamente per gli usi consentiti con il provvedimento di concessione;
- l'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, deve svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione generale;
- rispettate e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
- usare all'interno degli impianti un abbigliamento adeguato all'attività sportiva da svolgere;
- il soggetto affidatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi;
- segnalare eventuali deficienze o manchevolezze che possano costituire pericolo o danno a persone e a cose;
- il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose;
- assicurare che il numero delle persone ammesse nell'impianto, atleti, pubblico etc., sia conforme e previsto dalla licenza d'uso dell'impianto stesso, dalle norme di sicurezza stabilite dalla legislazione vigente, e quindi adeguato alla dimensione dell'impianto affinchè non si determinino situazioni di sovraffollamento, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza;
- osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi, avendo cura di riordinare i locali e le attrezzature medesime che vanno sanificate, dopo l'utilizzo, a cura dell'assegnatario;
- procurarsi direttamente ogni eventuale, permesso/nulla-osta/ autorizzazione, presso le competenti autorità, necessaria per lo svolgimento dell'iniziativa (licenze di pubblico spettacolo, D.I.A., autorizzazioni SIAE, etc.); le concessioni rilasciate in attuazione del presente Regolamento, infatti, si riferiscono solo ed esclusivamente all'utilizzo degli impianti sportivi, ed esonerano il Comune di Siderno da ogni altra responsabilità, inerente le autorizzazioni, le licenze le concessioni, le attestazioni di agibilità, i provvedimenti, comunque denominati,necessarie per la partecipazione degli spettatori;
- assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- segnalare al Comune, prima dell'inizio dell'attività sportiva o durante lo svolgimento della stessa, eventuali danni arrecati alle strutture e/o agli attrezzi dell'impianto al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio sia per le persone che per le cose;
- non esporre all'esterno dell'impianto bandiere, vessilli, gonfaloni ed ogni altro simbolo, salvo

autorizzazioni, per un tempo ben definito in occasione di particolari manifestazioni sportive;

- gli utenti sono tenuti ad osservare tassativamente gli orari concordati;
- gli utenti devono mantenere all'interno degli impianti un comportamento improntato a disciplina, serietà, correttezza, buona educazione;
- Per l'utilizzo delle strutture sportive con parquet gli uetnti devono obbligatoriamente indossare scarpe da interno;
- durante gli allenamenti, le gare, i tornei, etc., l'ingresso negli impianti è consentito esclusivamente agli atleti, agli istruttori delegati e ai dirigenti degli utenti;
- gli istruttori/accompagnatori dovranno aver cura che ad allenamenti ultimati vengano raccolte e riposte tutte le attrezzature sportive utilizzate;
- l'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione, mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva;
- in occasione di partite, tornei, incontri amichevoli, atleti, allenatori e dirigenti possono accedere e prendere possesso dell'impianto almeno 2 ora prima dell'inizio delle gare, mentre l'impianto dovrà essere lasciato libero entro 90 minuti dal termine della gara;
- chiedere preventivamente l'autorizzazione al Comune per poter effettuare eventuali modifiche all'allestimento degli impianti o alle attrezzature in dotazione, ed è consapevole che le opere autorizzate ed eseguite, anche se migliorative, al termine della concessione, saranno considerate di esclusiva proprietà del Comune, senza che lo stesso debba sostenere alcun onere economico al riguardo;
- tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere fissato a muri, soffitti, pareti ecc., e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, al termine della manifestazione;
- gli utenti che utilizzano proprie attrezzature dovranno provvedere alla loro rimozione al termine dell'utilizzo dell'impianto stesso;
- il montaggio, lo smontaggio e il corretto immagazzinamento al termine del periodo di utilizzo delle attrezzature mobili in dotazione all'impianto o di proprietà dell'utente è a carico dell'utente;
- alla sorveglianza e custodia degli impianti nel corso del loro utilizzo e chiusura dello stesso a fine dell'attività.
- Ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all'utilizzo del dispositivo salvavita; gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni); sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo;sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni)

Fermo restando che l'utente è responsabile sia civilmente che penalmente di ogni conseguenza dovuta al mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, agli inadempienti delle presenti norme verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 27 di questo Regolamento.

Art. 15 Divieti

- E' vietata da parte degli utenti la cessione o il consenso all'utilizzo a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (gratuito, subaffitto, ecc.) degli impianti loro assegnati, senza previo accordo con il Comune, pena l'immediata decadenza della concessione;
- è vietato introdurre negli impianti oggetti che potrebbero arrecare danni alte persone o alle cose;
- è vietato consumare pasti all'interno delle strutture, a meno che non vi siano apposite aree dove è espressamente consentito;
- *è* vietato fumare negli impianti;

- è vietato lasciare incustoditi oggetti o valori. L'Amministrazione Comunale non risponde della perdita o del furto degli stessi;
- è fatto divieto agli utenti di intervenire nella regolazione degli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in genere;
- è vietato l'accesso e il transito di mezzi a motore o biciclette all' interno degli impianti, fatta eccezione per i mezzi di soccorso o del Comune;
- è fatto divieto a chiunque di manomettere e di modificare le attrezzature in dotazione all'impianto;
- è vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture;
- è vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e soggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti,manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza delle proprie cose;
- è fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di quelli in dotazione alle Forze dell'ordine in servizi d'istituto.

Art. 16 Attrezzature

Il personale comunale addetto agli impianti ovvero chi fosse incaricato dal Comune di prestazione di servizi negli impianti stessi non fornisce né noleggia dietro pagamento di corrispettivo agli utenti attrezzature, indumenti e quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo casi singolarmente disciplinati dal Comune in relazione alla tipicità della struttura sportiva.
Tutti gli attrezzi, palloni, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle Scuole, Istituti scolastici privati e pubblici, Società, Associazioni e Gruppi sportivi aderenti alle Federazioni, privati, e agli Enti di promozione sportiva, gruppi diversi e spontanei, singoli privati o sportivamente aggregati, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito gestore, dell'appaltatore o della scuola.

Art. 17 – Responsabilità

L'uso degli impianti comporta l'ammissione implicita della conoscenza e quindi dell'accettazione incondizionata da parte dell'assegnatario di tutte le norme e disposizioni del presente Regolamento, e si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità di sorta da parte del Comune.
Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, - quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.
Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme
accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.
Il titolare della assegnazione risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.
Gli utilizzatori sono direttamente responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle

attrezzature in essi contenute, e devono assumere in proprio, in via esclusiva, interamente e senza riserve ed eccezioni, ogni qualsivoglia responsabilità civile, penale e patrimoniale verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone – ivi comprese gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, gli accompagnatori, i direttori di gara, gli utenti, il pubblico – in dipendenza della concessione dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta. Le assunzioni di responsabilità da parte dell'assegnatario valgono, altresì, per l'operato, anche omissivo, posto in essere dai collaboratori dei soggetti affidatari dovendone vigilare qualsiasi azione o intervento, per non arrecare pregiudizio alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Il Comune deve essere esonerato, altresì, da qualunque responsabilità in merito ad eventuali danni, furti, sottrazioni e danneggiamenti di beni, depositati all'interno dei medesimi impianti, appartenenti agli utilizzatori autorizzati degli impianti od a terzi.

Art. 18 – Danni

I soggetti beneficiari dell'utilizzo degli impianti comunali devono avere estrema cura degli arredi, dei servizi, delle attrezzature presenti all'interno. Gli impianti sportivi concessi devono essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati.
Chiunque danneggi le attrezzature i servizi e l'impianto sportivo è tenuto al risarcimento del danno, anche qualora sia stato commesso da atleti, dal pubblico presente a qualsiasi titolo negli impianti medesimi, fatte salve le responsabilità conseguenti ad eventuali denunce.
Il Comune deve essere risarcito di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione.
Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie.
A tal proposito l'assegnatario dell'impianto è obbligato ad effettuare immediata denuncia alle Autorità di Polizia e circostanziata segnalazione all'Amministrazione comunale che procederà alla quantificazione dei danni subiti.
Il Comune non risponde, altresì, del materiale lasciato o dimenticato nell'impianto nell' impianto medesimo, né di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti.
Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio o danni a persone e a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
L' Amministrazione comunale non risponde, altresì, di eventuali ammanchi o furti lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività oggetto delle autorizzazioni all'utilizzo.
In caso di utilizzo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.
Qualsiasi danno o ammaloramento arrecato all'impianto, agli arredi e alle attrezzature, dovuti a negligenza dell'utilizzatore incuria o responsabilità di qualsivoglia genere deve essere immediatamente ristorato. L' ammontare del danno subito dall'Amministrazione viene calcolato su stima peritale in contraddittorio.
Eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali, causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, devono essere riparati entro due giorni. Qualora l'assegnatario degli impianti non provveda alla relativa riparazione, l'Amministrazione Comunale sosterrà i costi per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature e procederà al recupero coatto delle somme in questione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, la civica amministrazione non potrà dar corso a nuove concessioni in capo ai gruppi o sodalizi interessati per almeno 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati.

Art. 19 – Manutenzione degli impianti

Gli impianti saranno tenuti dal Comune in condizione di agibilità per tutto l'anno, a esclusione del tempo necessario per la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria che in base alle necessità il Dirigente del Settore preposto fisserà a suo insindacabile giudizio, dandone un preavviso di almeno 15 giorni, o senza preavviso per i casi aventi carattere d'urgenza.
In caso di utilizzo degli impianti sportivi in modo annuale o stagionale, sono posti a carico degli utilizzatori tutte le spese relative al mantenimento del decoro e della pulizia degli spazi interni, esterni e perimetrali, vie di accesso, scale etc., nonché una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie: sostituzione di vetri rotti, maniglie difettose, sanitari, riscaldamento, utenze varie, scaldabagni, tinteggiatura delle pareti, e quant'altro presente, etc..
L'Amministrazione comunale concede l'uso degli impianti sportivi richiesti i nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione medesima. Ogni diversa sistemazione o allestimento della struttura rispetto a quella esistente dovrà essere effettuata dal richiedente previa autorizzazione del Responsabile del Settore tecnico, al quale, se ritenuto necessario, dovrà essere presentato l'elaborato tecnico concernente le modifiche che si intendono apportare.
Anche gli interventi di modificazione, integrazione delle attrezzature esistenti nell'impianto, variazioni nell'impiantistica generale, o riassetto della sistemazione dei locali e degli spazi per la prevista la presenza del pubblico devono essere preventivamente autorizzati dal Settore competente, opportunamente interessato, sulla scorta di adeguata e motivata documentazione a firma di tecnico abilitato in caso di norme vigenti che lo richiedano.
Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature di cui l'impianto sportivo non è dotato, gli utilizzatori autorizzati devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto.
Lo sgombero dai locali di tutte le attrezzature deve avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore successive, ripristinando lo stato iniziale dell'impianto, al fine di non pregiudicarne l'utilizzo per le attività sportive successive.
In caso contrario dovrà essere corrisposta alla Amministrazione Comunale la cifra corrispondente ad una intera giornata di utilizzo dell'impianto e così per ogni ulteriore giornata o frazione di giornata per il mancato sgombero e riassetto dell'impianto.
Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi sotto il controllo del personale del Comune onde evitare danni all'impianto, alle attrezzature e agli arredi vari, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico degli utilizzatori autorizzati.
In caso di inottemperanza alle suddette disposizioni l'Amministrazione Comunale provvederà a far rimuovere il materiale lasciato in deposito oltre il termine tabilito ponendo a carico dell'utilizzatore autorizzato le spese sostenute.
Inoltre vietato ingombrare le uscite di sicurezza dell'impianto. È fatto divieto assoluto di manomettere o disattivare, anche momentaneamente gli impianti delle luci di emergenza e per la rilevazione di incendi. È pure vietato manomettere gli impianti elettrici o effettuare attacchi volanti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
In caso venisse accertato un uso improprio dell'impianto la concessione in uso potrà essere revocata, in qualsiasi momento, con l'intimazione di sgombero immediato.

Art. 20 - Manifestazioni pubbliche

Negli impianti che hanno ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni sportive dalle Autorità competenti, il numero di persone cui è consentito l'accesso negli spazi opportunamente riservati non potrà superare il limite massimo e le prescrizioni d'utilizzo fissate dalla licenza di agibilità.

Negli impianti che non hanno ottenuto tale agibilità è interdetta la presenza di pubblico.

L'Amministrazione Comunale può concedere gli impianti sortivi anche per lo svolgimento di manifestazioni extra sportive che risultino di pubblico interesse e a valenza sociale.

L'effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze, nel rispetto delle normative vigenti. Sono a carico dell'organizzatore della manifestazione o dell'assegnatario degli impianti:

- l'apposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, sia all'ingresso che alle biglietterie;
- il pagamento del personale addetto alle casse ed agli ingressi;
- l'assistenza medica;
- la sorveglianza degli spogliatoi e dei servizi igienici;
- il controllo dei posti;
- il servizio dei Vigili del Fuoco;
- il servizio d'ordine;
- l'installazione di altoparlanti oltre a quelli eventualmente esistenti;
- le attrezzature e impianti particolari supplementari, previo parere favorevole per la realizzabilità tecnica da parte del Comune, che le singole manifestazioni possono richiedere;
- i consumi di energia elettrica, acqua e combustibile, per quelle manifestazioni che esigono consumi maggiori del normale.

L'installazione di materiali e attrezzature dovrà presentare i necessari parametri di sicurezza e non dovrà arrecare danno alle strutture restando a carico dell'utente ogni tipo di responsabilità per eventuali danni, a livello patrimoniale e civile, nei confronti del Comune e di terzi, conseguenti l'installazione di qualsiasi tipo di materiale e/o attrezzatura.

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il soggetto organizzatore dell'evento deve presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, deve provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature devono svolgersi sotto il controllo del personale del Comune, per
valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui l'affidatario è tenuto a rispondere.

Il materiale dovrà essere sgomberato nei termini indicati dal Comune all'atto dell'autorizzazione della manifestazione.

In mancanza di indicazione dei termini di cui sopra lo sgombero dei materiali dovrà avvenire entro 24 ore dal termine della manifestazione.

Al venire meno da parte dell'utente delle prescrizioni del presente articolo, il Comune provvederà ad effettuare lo sgombero del materiale abusivo, senza obbligo di custodia del materiale rimosso, addebitando all'utente il costo totale sopportato dal Comune per la rimozione dei materiali.

Art. 21 - Corrispettivo

Gli impianti sportivi vengono concessi con le seguenti modalità:

a) a pagamento;
b) gratuitamente con il patrocinio del Comune per attività sportive.

Il corrispettivo per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale viene determinato

annualmente dalla Giunta Comunale, nell'ambito della definizione delle tariffe dei servizi pubblici comunali a domanda individuale, determinate sulla base dei valori correnti di mercato per beni aventi caratteristiche analoghe, previa apposita aggiornata perizia estimativa effettuata dal Responsabile del Settore competente che deve tenere in debito conto i seguenti elementi essenziali di valutazione:

a) tipologia degli impianti;
b) età dell'utenza;
c) fascia oraria di utilizzo;
d) copertura dei costi di gestione;
e) presenza e uso attrezzature varie con eventuale assistenza tecnica;
f) consumi vari presunti o stimati di energia elettrica, riscaldamento, acqua etc., salvo il caso di uso annuale o stagionale, in cui a richiesta dell'utilizzatore, possano essere volturate a suo nome le predette utenze oppure possa essere richiesto il rimborso integrale delle relative bollette, trattandosi di uso esclusivo del bene;
g) durata della concessione delle strutture;
h) pulizia completa degli impianti;
i) spese fisse sostenute dall'Amministrazione per il mantenimento della struttura;
j) spese per eventuale utilizzo di personale comunale;
k) altri elementi dettati da nuove esigenze.

L'uso delle strutture sportive, sia occasionale che annuale o stagionale, è subordinato al versamento del corrispettivo previsto, comprensivo di ogni spesa inerente o conseguente, dell'eventuale deposito cauzionale e della polizza assicurativa stabiliti dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo. L'esibizione della ricevuta all'Ufficio comunale competente, comprovante l'avvenuto pagamento costituisce presupposto necessario per il mantenimento dell'impianto concesso in via continuativa, ovvero per la consegna delle chiavi nel caso di uso occasionale degli immobili.

Nel caso di utilizzo annuale o stagionale, il pagamento, previo accordo con il competente ufficio comunale, può essere frazionato in quote, oppure in un'unica soluzione, ma sempre anticipatamente rispetto all'uso.

In caso di ritardi nell' inizio delle attività o rinunzia all'utilizzo occasionale dell'impianto si procederà comunque all' addebito dei turni non utilizzati applicando i costi relativi alla tariffa in vigore.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti, ovvero l'omessa presentazione all'Ufficio competente della ricevuta di versamento, comporta il diniego o la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso dell'impianto assegnato, nonché la riscossione forzosa del debito esistente.

Art. 22 -Pagamento ridotto o gratuito per l'utilizzo degli immobili

Le tariffe per la concessione in uso delle strutture sportive cittadine, compreso le palestre annesse agli edifici scolastici, sono – come da art. 21 - determinate annualmente attraverso apposita delibera della G.C. privilegiando la popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili. Detti criteri possono essere modificati o integrati.

Il canone viene versato con decorrenza dalla data di stipula della convenzione: di norma il versamento è effettuato con cadenza trimestrale.

Al fine di incentivare e agevolare le attività sportive sul Settore competente, possono essere previste specifiche riduzioni delle tariffe per le associazioni che promuovono lo sport e l'inclusione sul Settore competente cittadino.

Nello specifico tutte le associazioni che operano privilegiando giovani in età scolastica possono usufruire di una riduzione massima del 40% della tariffa ordinaria per l'uso delle

palestre scolastiche e gli stadi cittadini mentre in relazione al Palazzetto dello Sport tenuto conto della valutazione patrimoniale della struttura la riduzione risulta pari al 25% massimo.
Tutte le associazioni sportive che operano nell'esclusivo interesse di atleti diversamente abili possono usufruire degli impianti sportivi cittadini con una riduzione della tariffa ordinaria pari ad almeno il 50%.
Le associazioni sportive che pur non includendo minori o diversamente abili rappresentano la città in competizioni sportive a livello provinciale potranno usufruire degli impianti sportivi con una riduzione massima del 30% che in caso di campionato regionale potrà raggiungere la soglia del 40% ed ancora per competizioni interregionali e nazionali quella del 50%.

I corrispettivi possono essere rivisti annualmente. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe devono essere approvate dall'organo comunale competente.
La Giunta comunale può disporre esenzioni, in via del tutto eccezionale.
Qualora per carenza di immobili comunali da assegnare all'uopo, si richieda l'utilizzo degli impianti sportivi per organizzare spettacoli a pagamento, l'autorizzazione all'uso gratuito deve essere rilasciata solo se i fondi ricavati dallo spettacolo vengano devoluti per scopi benefici.
Nel caso di concessione gratuita dei locali e qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, l'utilizzatore degli impianti sportivi riporterà sull'eventuale materiale pubblicitario, in modo ben visibile, lo stemma del Comune e la scritta: "Con il patrocinio del Comune di Siderno", tale materiale pubblicitario prima della stampa definitiva deve essere visionato dagli Uffici comunali.

Art. 23 - Pubblicità connessa all'utilizzo degli impianti

Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva e appositamente indicati dai competenti uffici comunali. L'esposizione di materiale pubblicitario negli impianti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Settore competente, sulla base di criteri di sicurezza e del rispetto di principi connessi al decoro dell'impianto e all'equilibrio tra società proponenti.
Il materiale pubblicitario non dovrà essere installato in zone accessibili al pubblico e dovrà essere composto da pannelli o da strutture di materiale non contundente e non infiammabile e tale da non poter essere divelti e utilizzati come corpi contundenti per recare offesa a persone o danni a cose, restando a carico dell'utente ogni tipo di responsabilità, a livello patrimoniale e civile, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni conseguenti l'installazione del materiale pubblicitario.
L'autorizzazione all'esposizione di materiale pubblicitario negli impianti è rilasciata solo per il periodo di utilizzo dell'impianto da parte dell'utente richiedente. Sarà cura dello stesso utente il posizionamento e la rimozione del materiale pubblicitario in occasione di ogni utilizzo dell'impianto; in caso contrario potrà provvedere il Comune addebitando all'utente inadempiente il costo totale sopportato dal Comune per la rimozione del materiale pubblicitario.

Art. 24 - Variazioni e rinunce

Il Comune autorizzerà eventuali interscambi di orari o di impianti preventivamente concordati fra i vari utenti interessati, previa comunicazione sottoscritta dagli utenti stessi e verifica da parte del Settore competente della compatibilità dell'impianto con le discipline praticate.
Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli impianti avuti in assegnazione rispetto a quanto stabilito nel relativo calendario annuo: l'occasionale mancato utilizzo comporta

comunque il pagamento da parte dell'utente del turno assegnato.
Le rinunce definitive all'utilizzo degli impianti devono pervenire per iscritto, al Settore competente entro i termini sotto specificati, farà fede la data di protocollo del Comune:
- entro giorni 5 dalla pubblicazione del calendario annuo;
- con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di decorrenza di cessazione attività in caso di rinunce in corso d'anno.

Nel caso di totale rinuncia all'uso dell'impianto presentata in ritardo si applicherà una penale pari al 10% dei costi per il potenziale utilizzo complessivo richiesto.
Nel caso di spostamento dell'utilizzo degli impianti, qualora la variazione imposta non consenta un soddisfacente espletamento dell'attività prevista, l'utente ha la facoltà di rinunciare, entro 5 giorni dalla pubblicazione degli stessi, ai nuovi turni assegnati, senza applicazione di penale alcuna.

Art. 25 - Rinuncia o restituzione anticipata dell'impianto

Il richiedente che termina l'attività in data precedente rispetto a quella indicata nella domanda o che, per qualsiasi motivo, sia costretto ad interromperla interamente o in parte, deve comunicarlo immediatamente all'Amministrazione, anche se in ogni caso sarà addebitato il corrispettivo per l'intero periodo richiesto indipendentemente da quello di utilizzo.
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni, non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva, gli impianti disponibili vengono assegnati ad altri richiedenti.
In tale fattispecie, al momento della riconsegna delle chiavi l'Amministrazione deve verificare lo stato dell'impianto, degli arredi, dei servizi, delle attrezzature e di ogni altro bene ivi presente redigendo, in contradditorio con l'utilizzatore dell'impianto, apposito verbale di consistenza o di accertamento, possibilmente integrato da documentazione fotografica che costituirà probante elemento obiettivo di riferimento.

Art. 26 - Controlli

Gli impianti sono sottoposti a verifica periodica dello stato di conservazione, uso, finalità pubblica e manutenzione. Le verifiche periodiche saranno svolte dagli uffici competenti del Comune. L'accesso degli organi di controllo dovrà essere consentito in qualsiasi momento, e senza preavviso alcuno, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive o manifestazioni extrasportive, mediante appositi sopralluoghi, possibilmente integrati da documentazione fotografica che costituirà probante elemento obiettivo di riferimento, per verificare lo stato dell'impianto e le modalità di utilizzo dello stesso.
L' Amministrazione comunale si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.
Ai fini di cui sopra, i concessionari sono obbligati a fornire ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo, dotati di apposita tessera di riconoscimento individuale, tutti i chiarimenti che vengono richiesti, esibendo l'opportuna documentazione. Qualora l'Amministrazione, durante i periodici sopralluoghi - per l'uso continuativo
- riscontrasse danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive o negligenze degli utilizzatori, deve richiedere a costoro l'immediato ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni.

In particolare, in caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori
provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, il soggetto affidatario deve

immediatamente adempiere alle prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti nei modi e nei termini da essi indicati, pena la revoca della concessione.
All'atto della consegna delle chiavi, l'Amministrazione comunale deve effettuare un sopralluogo, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'utilizzatore, possibilmente integrato da documentazione fotografica che costituirà probante elemento obiettivo di riferimento, per verificare prima lo stato dell'impianto, anche in termini di pulizia e funzionamento in tutte le parti: accessori, arredi, servizi e attrezzature varie.
È obbligatorio il controllo delle condizioni generali dell'impianto al termine dell'utilizzo occasionale e annuale o stagionale, mediante apposito verbale redatto in contraddittorio con l'utilizzatore possibilmente integrato da documentazione fotografica che costituirà probante elemento obiettivo di riferimento.
Nell'ambito del potere di controllo, il personale comunale può chiedere informazioni sul funzionamento e sul gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
Il Comune di Siderno può svolgere indagini anche attraverso dei questionari. L'opera di vigilanza e di controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché la stessa ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 27 - Revoca, sospensione e modificazione delle autorizzazioni

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere o modificare gli orari, i turni e i termini di assegnazione.
Il Comune, previo atto deliberativo della Giunta comunale, o decreto del Sindaco nei casi di massima urgenza, si riserva la facoltà di deliberare, in qualsiasi momento, spostamenti di turno, sospensioni di attività, la revoca e il rilascio immediato totale o parziale dell'impianto, concesso in uso occasionale e annuale o stagionale, dandone all'utilizzatore un breve preavviso (di alcune ore per l'uso occasionale e di massimo 30 giorni per l'uso annuale o stagionale), quando siano riscontrate le seguenti circostanze:

- ragioni urgenti di interesse pubblico che rendano necessario acquisire la disponibilità degli impianti da parte dell'Amministrazione comunale per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni o delle sue funzioni istituzionali;
- per lo svolgimento manifestazioni di particolare rilievo (saggi, tornei, congressi, manifestazioni extrasportive di un certo rilievo, etc.);
- concessione accordata sulla base della non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione degli impianti, fatto salvo il pagamento da parte dell'utente, oltre a quanto dovuto per le ore utilizzate, di una penale pari a due volte l'importo delle ore assegnate fatte salve le responsabilità per dichiarazioni mendaci.;
- grave inadempienza da parte dell'utilizzatore per uso improprio, scorretto ovvero per incuria, negligenza o cattiva conduzione dell'impianto assegnato;
- gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l'attività dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
- mancato uso dell'impianto per la durata continuativa di almeno 3 (tre) mesi senza motivate giustificazioni;
- per il verificarsi di indisponibilità degli impianti per causa di forza maggiore, quali ad esempio le condizioni climatiche particolarmente avverse o altre circostanze per le quali gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente ad evitare, in caso d'uso, pregiudizio al patrimonio comunale;
- morosità nel pagamento del corrispettivo, persistente dopo due solleciti scritti con termine di 30 giorni il primo e 15 giorni il secondo;

- mancato rispetto del divieto di qualsiasi forma di cessione o sub-concessione a terzi degli impianti utilizzati senza formale autorizzazione del Comune;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- utilizzo della struttura per scopi diversi da quelli risultanti nella richiesta;
- mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione per l'uso annuale o stagionale;
- realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione;
- accertato pericolo e inadeguatezza strutturale dell'impianto che rende necessario e immediato lo sgombero per l'effettuazione urgente dei lavori di messa in sicurezza e/o adeguamento;
- per altre cause che fanno venire meno i motivi per cui la richiesta stessa era stata accolta;
- necessità di destinazione ad altro uso ritenuto di maggiore interesse pubblico;
- per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica;
- comportamenti moralmente riprovevoli (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: offese gravemente lesive nei confronti degli addetti o degli altri utenti; imprecazioni; comportamenti violenti).

Per le suddette fattispecie, valutate caso per caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, al richiedente può essere conteggiato proporzionalmente il corrispettivo dovuto rapportandolo al solo periodo di utilizzo della struttura e il richiedente non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento o indennizzo per eventuali danni subiti, né esperire azioni di rivalsa per spese o altro sostenute in proprio.

Il Comune, verificandosi le suddette circostanze potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- revoca temporanea dell'autorizzazione, minimo un mese, assegnando un termine all'utilizzatore per regolarizzare le inadempienze;
- revoca definitiva dell'autorizzazione.

In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere il Concessionario.

Il beneficiario che si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi previsti nel presente Regolamento e nel provvedimento autorizzatorio, sia per l'uso occasionale e annuale o stagionale degli impianti di proprietà comunale, non potrà ottenere l'utilizzo degli impianti sportivi comunali almeno per i due anni successivi.

Art. 28 - Sanzioni

Il mancato rispetto da parte degli utenti e/o degli spettatori delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché delle leggi in vigore, potranno comportare la sospensione o la revoca della concessione.

Nei confronti degli inadempienti la Giunta Comunale si riserva la facoltà, a seconda della gravità dell'infrazione e a suo insindacabile giudizio, di inibire per un tempo determinato o a tempo indeterminato, l'acceso agli impianti del Comune.

Nel caso in cui per l'utilizzo dell'impianto sia previsto il pagamento di una tariffa d'uso riscossa dal Comune, l'utente è tenuto alla conservazione del biglietto o dell'autorizzazione d'entrata nell'impianto.

Il biglietto di ingresso, l'abbonamento o l'autorizzazione d'entrata dovrà essere esibito a richiesta del personale addetto all'impianto.

Chi non fosse in grado di esibire i documenti di cui sopra verrà identificato e allontanato dall'impianto e qualora non fosse in grado di esibire entro 24 ore al Settore competente un documento attestante l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto emesso precedentemente l'utilizzo stesso, dovrà corrispondere al Comune una penale equivalente a dieci volte il valore della tariffa d'uso prevista dal tariffario al momento in vigore.

In caso di mancato pagamento degli oneri dovuti o di grave inadempimento alle obbligazioni

assunte da parte dell'utilizzatore, l'Amministrazione provvederà alla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r o PEC, assegnando un termine massimo di 15 gg. per adempiere o per fornire giustificazioni dell'accaduto.
Decorso infruttuosamente tale termine o ritenute infondate o inadeguate le ragioni addotte, il Comune attiverà immediatamente la procedura di revoca o di decadenza del provvedimento autorizzatorio con conseguente risoluzione dell'eventuale contratto in essere, fatto salvo il diritto per l'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni subiti.
Fatta salva la responsabilità penale e quanto stabilito agli articoli precedenti, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della legge n.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii., da 25,00 euro a 500,00 euro.
L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario dell'uso, mediante applicazione di una penalità da determinarsi tra l'importo minimo di € 300,00 e l'importo massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di recidiva - che si verifichi nella stessa stagione sportiva o nello stesso anno solare - i minimi sono raddoppiati.
L'ufficio comunale, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente regolamento, potrà disporre l'immediata revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso in cui l'assegnatario dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore. Nel caso la violazione consista nell'utilizzo di un impianto senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa autorizzazione, l'ammontare minimo della sanzione viene elevato da tre a dieci volte l'ammontare della tariffa applicabile, senza pregiudizio per altre e più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 29 - Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati direttamente ed esclusivamente al competente Ufficio comunale.
Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art. 30 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvedono le Forze di Polizia che hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in qualsiasi momento.

Art. 31 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, legge sulla privacy e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali, con strumenti sia cartacei che informatici, sarà improntato a liceità e correttezza, utilizzandoli, esclusivamente per le finalità connesse alla concessione in uso degli immobili comunali.

Art. 32 - Pubblicità' del Regolamento

Il presente Regolamento è esposto presso gli impianti comunali, pubblicato sul sito internet del Comune di Siderno ed è disponibile per la consultazione presso il Settore competente del

Art. 33 - Competenze

Il Consiglio comunale:
individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie.
La Giunta:
provvede alla concessione degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni e svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
aggiorna le tariffe per l'uso degli impianti sportivi al fine di adeguarle alle variazioni annuali dell'indice Istat;
definisce, con il presente regolamento e con separati atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
Il Responsabile del settore:
provvede alla programmazione finalizzata all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento;
in ordine ai tempi e modalità del procedimento effettua l'istruttoria per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 34 - Norme transitorie e finali

Entro e non oltre il 30 maggio 2023 le concessioni in corso andranno adeguate alle disposizioni previste dal presente Regolamento.
Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nell'atto di assegnazione.

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, che deve essere affisso in ciascun impianto, entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione per la sua approvazione sarà divenuta esecutiva.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto dallo stesso previsto.

(Richiesta per la concessione di impianti sportivi comunali in uso occasionale o temporaneo)

AL COMUNE DI
SIDERNO

Oggetto: Istanza per la concessione di impianti sportivi in uso occasionale o temporaneo.

Il sottoscritto_____nato a _____(prov.___) il__ _____codice fiscale residente nel comune di_____ (prov._) Via n.____ titolare / legalerappresentante di con sede legale nel comune di (prov.___) Via partita iva_____cod. fiscale_____ tel. _____Fax_____e-mail_____

CHIEDE

la concessione in uso **occasionale o temporaneo** della struttura comunale **(specificare l'impianto comunale)**____ per il seguente periodo dalle ore _____del.___alle ore _____del_____ per lo svolgimento della seguente attività:_____

_____

La presente richiesta viene corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva e dettagliata contenente indicazioni: a) sull'uso cui si intendono adibire i locali e relative attrezzature eventualmente all'interno presenti; b) sul numero di persone che i locali dovrebbero ospitare; c) sul programma delle attività, completo di date e orari di utilizzo degli immobili; d) sugli scopi da perseguire **(allegato1);**
- relazione tecnico - organizzativa, ove necessaria, contenente eventuali allestimenti della struttura, debitamente autorizzati dal Comune **(allegato 1 bis);**
- copia del bilancio di previsione relativo all'anno in cui si richiede l'immobile ***(da allegare per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono l'immobile per effettuare la loro attività ordinaria annuale)*** **(allegato 2);**
- statuto o atto costitutivo ***(da presentare solo la prima volta, e ripresentar/o solo qualora vengano apportate modifiche allo stesso)*** **(allegato 3);**
- elenco dei soci, ove si tratti di società **(allegato 4);**
- ultimo rendiconto approvato ***(da allegare per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono l'immobile per effettuare la loro attività ordinaria annuale)*** **(allegato 5);**

A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., te sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

- di aver preso visione dell' impianto e di ritenerlo idoneo allo svolgimento esclusivo delle attività e/o iniziative per le quali è stata formulata la richiesta;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali in uso occasionale o temporaneo, approvato con delibera commissariale n del___, e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso previste senza opporre obiezioni, condizioni o riserva alcuna;
- di obbligarsi all'utilizzo dell'immobile richiesto esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso;
- di non effettuare nessuna modifica ai locali dati in uso, senza autorizzazione preventive dell'Amministrazione comunale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi

momento, controlli tramite i propri tecnici per verificare lo stato di conservazione dell'immobile concesso in uso temporaneo o occasionale;

- di assumere la diretta responsabilità della gestione delle iniziative per le quali viene richiesto l'impianto sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, patrimoniale e penale, per eventuali danni a persone e/o cose accaduti durante l'utilizzo dell'immobile;
- di mantenere l'impianto affidato e riconsegnarlo nello stesso stato d'uso, in perfetto stato di efficienza, in cui si trovava al momento dell'assegnazione, provvedendo alla pulizia di tutti i locali, compresi i servizi igienici, dopo l'utilizzo;
- di essere a conoscenza che in caso di autorizzazione all'utilizzo di impianti comunali l'esibizione delle ricevute di pagamento anticipato del corrispettivo, della cauzione e della polizza assicurativa costituiscono presupposto necessario per la consegna delle chiavi.
- di acquisire - ove necessaria per lo svolgimento dell'attività in programma -, direttamente ed autonomamente la necessaria documentazione autorizzativa (permessi, certificati, nulla - osta e ogni altro atto di assenso necessario), soprattutto per le iniziative che comportano la presenza di pubblico, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la partecipazione di cittadini portatori di handicap;
- di non procedere ad alcuna forma di cessione o sub-concessione a terzi degli impianti utilizzati, senza atto di assenso dell'Amministrazione comunale;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed erariali e di tutta la legislazione che regolamenta le iniziative da realizzare;
- di rispettare di tutta la normativa di settore connessa e conseguente all'uso degli impianti comunali, ivi compreso il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di non avere avuto in precedenza condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio pubblico (per le Società la dichiarazione deve essere effettuata da ciascun socio);
- di non avuto in precedenza condanne o procedimenti connessi ad attività mafiose o di criminalità organizzata (per le Società la dichiarazione deve essere effettuata da ciascun socio);
- di non avere mai riportato condanne penali (per le Società la dichiarazione deve essere effettuata da ciascun socio);
- di non essere mai stato oggetto di un provvedimento di revoca della concessione in uso di impianti di proprietà comunale (per le Società la dichiarazione deve essere effettuata da ciascun socio);
- di non essere insolvente o moroso per debiti, anche di natura tributaria, nei confronti del Comune (per le Società la dichiarazione deve essere effettuata da ciascun socio);
- di non essere stato mai sottoposto a misura di prevenzione o sicurezza (per le Società la dichiarazione deve essere effettuata da ciascun socio);
- di non trovarsi in una delle cause ostative per contrattare con la Pubblica Amministrazione (per le Società la dichiarazione deve essere effettuata da ciascun socio);
- di essere a conoscenza della facoltà in capo all'Amministrazione comunale, di revocare, in qualsiasi momento, I' autorizzazione all'utilizzo della struttura, o di sospenderla temporaneamente o definitivamente quando ciò sia richiesto da sopravvenuti motivi di pubblico interessi;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. **13** del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., e di esprimere il proprio consenso affinchè i dati personali raccolti siano trattati, in formato cartaceo o con strumenti informatici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza, e comunque esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene presentata;
- che l'indirizzo e il recapito telefonico, presso cui il Comune potrà effettuare eventuali comunicazioni , sono indicati nelle premessa della presente istanza;
- che all'atto della consegna dell'immobile verrà reso noto il referente a cui il Comune potrà rivolgersi per qualsiasi problema inerente l'autorizzazione all'utilizzo degli immobili comunali;
- di rendersi disponibile a presentare qualsiasi ulteriore documentazione integrativa che il Comune, a proprio insindacabile giudizio, ritiene necessaria o utile acquisire ai fini dell'istruttoria della presente richiesta;
- di fornire all'Ufficio competente del Comune informazioni tempestive, esaurienti e complete su ogni variazione dovesse verificarsi in merito a quanto esposto con la presente domanda.
- che il soggetto abilitato al ritiro e alla consegna delle chiavi sarà munito di apposita delega e verrà adeguatamente informato sulle responsabilità della corretta custodia delle chiavi medesime.

DICHIARA ALTRESI'

che in caso di accoglimento della presente richiesta:

- verserà a titolo di corrispettivo, così come stabilito dalla Giunta comunale, la somma di €. _____e provvederà a costituire il deposito cauzionale pari ad

€._____fattispecie di modalità d'uso occasionale o temporaneo, con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Siderno ovvero a mezzo di _____ La relativa ricevuta di versamento verrà esibita e depositata al momento della concessione dell'immobile per l'utilizzo e prima della consegna delle chiavi;

- che, nel caso di concessione gratuita dei locali e qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, riporterà sull'eventuale materiale pubblicitario, in modo ben visibile, lo stemma del Comune e la scritta: " Con il patrocinio del Comune di Siderno" , tale materiale pubblicitario prima della stampa definitiva deve essere visionato dagli Uffici comunali.

_____

_____

(luogo e data)

Timbro e firma del Dichiarante Titolare/ Legale Rappresentante

N.B.: i fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

(alla richiesta per la *concessione di immobili comunali in uso occasionale o temporaneo)* *ALLEGATO I*

RELAZIONE DESCRITTIVA UTILIZZO IMPIANTI COMUNALI

DESCRIZIONE < *programma delle attività)*

FINALITÀ E OBIETTIVI

DESTINATARI/BACINO DI UTENZA

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI PROMOTORI *(comitati, associazioni, organizzazioni culturali, Comuni, Enti Pubblici, etc.)*

(luogo e data)

Timbro e firma del Dichiarante Titolare/ Legale Rappresentante

(alla **richiesta per la** *concessione degli impianti sportivi in uso occasionale* **o** *temporaneo)* **ALLEGATO 1 bis**

RELAZIONE TECNICO - ORGANIZZATIVA

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE *(descrizione dei luoghi/struttura- risorse umane impiegate, allestimenti etc.)*

(luogo e data)

Timbro e firma del Dichiarante
Titolare/ Legale Rappresentante